

Allegato D - EMISSIONI IN ATMOSFERA (Pagine: 3)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2AAmbiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

Termine di messa a regime degli impianti:

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

L'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

1. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà effettuare dei monitoraggi semestrali sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro E1 verificando il rispetto dei seguenti parametri:

H ₂ S	(per il quale non si assegna un limite)	
NH ₃	10	mg/Nm ³
Odori	300	OUE/m ³

Durante il primo anno di esercizio dell'impianto la "A2A Ambiente" S.p.A., in aggiunta agli inquinanti indicati, dovrà rilevare anche le concentrazioni di polveri e SOT sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro "E1".
2. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà fare in modo che una delle due campagne di monitoraggio annue venga realizzata nella stagione estiva, allorché cioè è più probabile il presentarsi di molestie olfattive derivanti dalle emissioni del biofiltro.
3. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere, in concomitanza delle campagne di monitoraggio, a verificare l'efficacia di abbattimento del sistema costituito dallo scrubber più il biofiltro per i parametri H₂S e NH₃.
4. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà effettuare un monitoraggio annuale sugli effluenti emessi in atmosfera dalle caldaie alimentate a metano afferenti ai camini E2 ed E3 verificando il rispetto del seguente parametro: NO_x 100 mg/Nm³
5. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificassero agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell'accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione del guasto ed il ripristino delle funzionalità. Si intendono incluse nelle anomalie anche le accensioni delle torce. Nell'ipotesi del verificarsi di dette anomalie e/o guasti, la "A2A Ambiente" S.p.A. ne dovrà tempestivamente informare gli Enti competenti per territorio (Provincia, A.R.P.A., Comune).
6. Le modalità di effettuazione dei monitoraggi sugli effluenti emessi dal biofiltro dovranno essere preventivamente concordate dalla "A2A Ambiente" S.p.A. con l'A.R.P.A. Pertanto l'azienda predetta dovrà proporre al Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est), prima dell'avvio degli impianti, una relazione di dettaglio su come intende eseguire tali campionamenti secondo le metodiche nelle successive prescrizioni riportate.
7. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere affinché sui camini e/o al biofiltro per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - a) siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - b) vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete

8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento dovranno essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
9. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi ai tre soggetti suddetti.
10. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.
11. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati nelle seguenti norme:
 - ✓ Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti;
 - ✓ Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 09.01.2017 n. 13-4554;
 - ✓ Eenco delle norme tecniche redatto dall'A.R.P.A. Piemonte e consultabile sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc e predisposto ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 183/2017, che prevede l'utilizzo prioritario delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche nazionali oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

Qualora il laboratorio incaricato intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica **UNI EN 14793:2017** dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.
12. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

N. punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1*	Aree trattamento FORSU	210.000 *	24	Continua	Amb.	Polveri totali	5	0,25	3	1830 mq	Scrubber e biofiltro
						Odori	300 U.O.				
						H2S	-				
E2	Caldaie a gas naturale di rete	1.000	24	Continua	175	NO _x	100	-	15,5	0,24	-
E3	Caldaie a gas naturale di rete	1.000	24	Continua	175	NO _x	100	-	15,5	0,24	-

*) Durante il primo anno di esercizio dell'impianto il gestore, in aggiunta agli inquinati indicati in tabella, dovrà rilevare anche le concentrazioni di polveri e SOT